

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

.....

Oggetto: segnalazioni di “*comportamento non collaborativo*” -

Gentile dottore,

con gli atti in oggetto Lei ha segnalato che tre nostri iscritti, per distinti procedimenti giudiziari definiti in primo grado, invitati “*a produrre la relativa documentazione*” “necessaria per la “*predisposizione della proposta di delibera di giunta di riconoscimento debiti fuori bilancio*” non hanno inteso provvedere, traendone il convincimento che tale condotta “*presumibilmente*” sia funzionale ad “*azionare la procedura esecutiva fino ad ottenere il pignoramento, più volte riproposto per incapienza*” con conseguente “*aggravio delle spese legali*”.

Pertanto, ha chiesto “*di trasmettere*” le segnalazioni “*al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché valuti tale comportamento dell’avvocato con ogni provvedimento conseguente, informando la scrivente amministrazione dell’esito della presente segnalazione*”.

Il COA ha già provveduto a trasmettere le segnalazioni al CDD, imponendoglielo un preciso obbligo di legge (art. 50, 4° comma, L.P. 247/12) laddove un analogo obbligo non si riscontra, invece, per la pretesa di comunicazione “*dell’esito della presente segnalazione*” (l’art. 58, 4° comma, L.P. 247/12 pone un tale obbligo a carico del CDD e solo per l’ipotesi che, a conclusione della fase istruttoria, venga disposta l’archiviazione).

Sebbene non sussista alcuno spazio valutativo della fondatezza dell’esposto, tuttavia il COA- ferma l’esclusiva competenza funzionale del CDD in ordine alle ipotizzate violazioni deontologiche- non può non rilevare come, ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, comma 1, lettera a), al riconoscimento del debito possa (rectius: debba) procedersi già in forza della mera notificazione della sentenza esecutiva, “*documentazione ed informazioni*” risultando al più necessarie solo per aspetti di dettaglio, quale il regime fiscale del professionista, al quale non può certo addebitarsi la reiterata “*incapienza*” delle “*casse della Tesoreria regionale*”, condizione che, piuttosto, evoca precise responsabilità politiche degli amministratori e gestionali dei funzionari.

Inoltre, congetturare che un’opzione normativamente consentita integri comportamento ingannevolmente astuto (“*artatamente*”) appare quanto meno azzardato, tradendo un discredito che (al di là di ogni intenzione) pare trascinare dagli argini della dimensione individuale per riversarsi in quella collettiva; questo COA non può non stigmatizzarlo, non certo per corporativa salvaguardia della categoria bensì per il rispetto dovuto alle migliaia di uomini e donne che ogni giorno, tra mille difficoltà e pregiudizi, portano la toga con onore a servizio dei diritti di tutti.

Con i migliori saluti.

Lagonegro, 16.10.2023

Il Presidente

Avv. Enzo Bonafine